

## **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Publicati in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020

*18 marzo 2020*



## Sommario

### Sommario

<b>1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I)</b> .....	<b>6</b>
Articolo 15 – disposizioni straordinarie alla produzione di mascherine chirurgiche .....	6
Articolo 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività .....	6
<b>2. Misure a sostegno del lavoro (Titolo II)</b> .....	<b>7</b>
Articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario .....	7
Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria .....	8
Articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso .....	8
Articolo 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga .....	8
Articolo 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19.....	9
Articolo 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 .....	11
Articolo 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19.....	11
Articolo 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.....	11
Articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.....	12
Articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago .....	12
Articolo 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali .....	13
Articolo 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo .....	13
Articolo 31- Incumulabilità tra indennità .....	13
Articolo 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020.....	13
Articolo 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL.....	13
Articolo 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale.....	14
Articolo 35 - Disposizioni in materia di terzo settore .....	14
Articolo 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici .....	14
Articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo .....	14
Articolo 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile .....	14

Articolo 40 - Sospensione delle misure di condizionalità .....	15
Articolo 41 - Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione .....	15
Articolo 42 - Disposizioni INAIL.....	16
Articolo 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari .....	16
Articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.....	16
Articolo 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico.....	17
Articolo 46 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti .....	17
<b>3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III) .....</b>	<b>17</b>
Articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI .....	17
Articolo 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri" .....	20
Articolo 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese .....	20
<b>4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV) .....</b>	<b>22</b>
Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti .....	22
Articolo 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria .....	23
Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi .....	24
Articolo 63 - Premio ai lavoratori dipendenti.....	26
Articolo 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.....	26
Articolo 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi .....	27
Articolo 66 - Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	27
Articolo 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.....	27
Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione .....	28
Articolo 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi .....	29
Articolo 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni.....	30
<b>5. Ulteriori disposizioni (Titolo V).....</b>	<b>30</b>
Articolo 72 - Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese .....	30
Articolo 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali .....	31
Art. 75 - Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese .....	31
Articolo 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 .....	31
Articolo 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca .....	32

Articolo 82 - Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche	32
Articolo 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare	32
Articolo 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura	33
Articolo 90 - Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura	33
Articolo 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone	33
Articolo 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea	33
Articolo 95 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo	34
Articolo 96 - Indennità collaboratori sportivi	34
Articolo 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa	34
Articolo 102 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie	35
Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	35
Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo	36
Articolo 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	36
Articolo 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili	36
Articolo 108 - Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale	37
Articolo 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti	37

## **Premessa**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto “Cura Italia” approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri n. 37 di ieri 16 marzo 2020, sono entrate in vigore le nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19.

Di seguito si fornisce un approfondimento delle principali misure adottate.

*Riferimento: Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in GU n. 70 del 17/3/2020*

## 1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I)

<p><b>Articolo 15 – disposizioni straordinarie alla produzione di mascherine chirurgiche</b></p>	<p>Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le aziende produttrici/importatrici di mascherine chirurgiche che intendono avvalersi di questa deroga, devono inviare all'Istituto superiore di sanità un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione le aziende produttrici/importatrici devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa. L'istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.</li> <li>• Anche i produttori, gli importatori di DPI e coloro che li immettono in commercio, che intendono avvalersi di questa deroga adottano una procedura analoga a quella sopra indicata inviando all'INAIL (e non all'ISS) una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei DPI e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono anche trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei DPI. Nel termine di 3 giorni dalla ricezione di questi elementi INAIL, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. Qualora all'esito delle sopra indicate valutazioni degli enti per mascherine chirurgiche e DPI i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e per gli importatori è fatto divieto di immissione in commercio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 9/2020 e cioè in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente (l'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico).</li> <li>&gt; è consentito utilizzare da parte degli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratori, ecc.) la mascherina chirurgica (dispositivo medico) come dispositivo idoneo a proteggerli, in coerenza con le linee guida dell'OMS e in conformità alle attuali evidenze scientifiche; sono inoltre utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Articolo 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</b></p>	<p>Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro vengono considerati DPI, ai sensi dell'art. 74 co. 1 del TU sicurezza, anche le mascherine chirurgiche in commercio, da utilizzare secondo l'art.34 co.3 del D.L.9/2020, il quale stabilisce che siano utilizzabili anche</p>

	<p>mascherine non marcate CE, previa valutazione dell'ISS; ciò in coerenza con le linee guida dell'OMS e in conformità alle attuali evidenze scientifiche. Possono inoltre essere utilizzate dagli individui, sotto la loro responsabilità, mascherine filtranti non marcate CE e prodotte in deroga alle norme vigenti in materia di commercio.</p>
--	--

## 2. Misure a sostegno del lavoro (Titolo II)

<p><b>Articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b></p>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 si avvalgono della causale Emergenza COVID-19 possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 23/2/2020 ed entro il mese di agosto 2020;</li> <li>- per una durata massima di 9 settimane;</li> <li>- a beneficio dei lavoratori in forza alla data del 23/2/2020.</li> </ul> <p>Le domande devono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione. E' richiesta l'espletamento della procedura di informazione e la consultazione sindacale e di esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi al giorno di richiesta.</p> <p>Di seguito le deroghe introdotte alla disciplina ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è richiesta l'osservanza dei termini ordinariamente previsti per la presentazione della domanda;</li> <li>- non è richiesto l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, D.lgs n. 148/2015;</li> <li>- non è richiesto la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento;</li> <li>- non si tiene conto del limite di durata massima complessiva di 24 mesi (30 mesi per le imprese edili e lapidee), del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (Cigo), del limite delle 26 settimane in un biennio mobile (assegno ordinario per FIS); del limite di durata per l'assegno ordinario previsto dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26;</li> <li>- non si tiene conto del limite autorizzabile - tetto di 1/3 delle ore lavorabili;</li> <li>- esclusivamente per il FIS, non si tiene conto del c.d. tetto aziendale;</li> <li>- non si tiene conto dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giornate, richieste in capo ai lavoratori;</li> <li>- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;</li> </ul> <p>L'assegno ordinario erogato da fondi di solidarietà è altresì concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal FIS, su istanza del datore di lavoro con più 5 dipendenti;</li> <li>- dai Fondi di solidarietà alternativi (FSBA) i cui oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020</li> </ul>
--	---

	<p>e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dai Fondi di solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige.</li> </ul> <p>All'INPS è demandato il monitoraggio della spesa.</p>
<p><b>Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b></p>	<p>Le aziende che hanno in corso un trattamento di Cigs, alla data del 23/2/2020, possono presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a 9 settimane.</p> <p>I periodi di Cigo concessi producono i seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospendono e sostituiscono il trattamento di Cigs in corso;</li> <li>- possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro;</li> <li>- non sono conteggiati nei limiti di durata massima complessiva (24/30 mesi) e nei limiti di durata di 52 settimane in un biennio mobile;</li> <li>- non è dovuto il contributo addizionale.</li> </ul> <p>L'INPS provvede al monitoraggio della spesa.</p> <p>In via transitoria, per l'attivazione della Cigs è richiesta la consultazione sindacale, l'esame congiunto e la presentazione della domanda, senza osservanza, però, del termine di 7 giorni di presentazione e degli altri termini procedurali.</p>
<p><b>Articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</b></p>	<p>Le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà, alla data del 23/2/2020, possono presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a 9 settimane.</p> <p>I periodi di Cigo concessi producono i seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospendono e sostituiscono il trattamento di Cigs in corso;</li> <li>- possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro;</li> <li>- non sono conteggiati nei limiti di durata massima complessiva (24/30 mesi) e nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile;</li> <li>- non è dovuto il contributo addizionale (art. 29, c. 8 secondo periodo).</li> </ul> <p>L'INPS provvede al monitoraggio della spesa.</p>
<p><b>Articolo 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</b></p>	<p>I datori di lavoro privati non soggetti alla normativa in materia di integrazione salariale possono accedere ai trattamenti di integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi. Il trattamento di integrazione in deroga è riconosciuto, per l'anno 2020 a decorrere dal 23/2/2020 dalle Regioni o province autonome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai datori di lavoro privati inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi i datori di lavoro domestico;</li> <li>- previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a</li> </ul>



	<p>livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più 15 dipendenti (accordo quadro territoriale).</p> <p>Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.</p> <p>L'iter per la concessione dei trattamenti di integrazione in deroga è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le domande di cassa integrazione in deroga sono presentate alle Regioni interessate;</li> <li>- la cassa integrazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni interessate (nei limiti di spesa previsti) che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge;</li> <li>- le Regioni approvano le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;</li> <li>- Regioni inviano all'istituto, entro 48 ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.</li> </ul> <p>L'INPS provvede al pagamento diretto delle prestazioni e al conseguente monitoraggio della spesa.</p> <p>Resta fermo quanto previsto agli articoli 15 e 17, DL n. 9/2020 per i trattamenti in deroga erogate ai Comuni dell'allegato 1 DPCM 1/3/2020 e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna.</p>
<p><b>Articolo 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19</b></p>	<p>In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il solo anno 2020 ed a decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori del settore privato, <b>anche se affidatari</b>, hanno diritto a fruire di specifici congedi, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1) Lavoratori dipendenti</b></p> <p><b>a) per figli di età non superiore a 12 anni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un periodo complessivo continuativo o frazionato di 15 giorni;</li> <li>- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Si ritiene che il congedo possa tuttavia essere fruito da un genitore mentre l'altro genitore continua a lavorare in modalità Smart Working;</li> <li>- con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità senza tuttavia tener conto dei ratei delle retribuzioni differite (13°, premi, ecc.);</li> <li>- con copertura da contribuzione figurativa;</li> </ul> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa post parto) fruiti dai genitori a decorrere dal 5 marzo 2020 sono convertiti nel congedo in argomento con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p>

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'INPS il quale provvederà al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze ai Ministeri competenti.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

**b) con figli di età tra i 12 e i 16 anni di età**

- diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

- senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

**c) Figli disabili in situazione di gravità**

Il congedo di cui alla lettera a) spetta senza limiti di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

**2) Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo per i figli disabili in situazione di gravità (cfr. lettera C), di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Anche per questi lavoratori le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'INPS, il quale provvederà al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze ai Ministeri competenti.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

**Bonus baby-sitting**

A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. in esame, in alternativa ai congedi indennizzati per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla gestione separata di cui sopra ma per i medesimi lavoratori beneficiari, viene concessa la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza dei figli minori fino a 12 anni, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il solo anno 2020.

	<p>Il bonus ha inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50;</li> <li>- è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</li> </ul>
<p><b>Articolo 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</b></p>	<p>I lavoratori dipendenti che assistono figli ovvero parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap in situazione di gravità, nonché i lavoratori stessi portatori di handicap grave, ai quali spettano tre giorni di permesso mensili, hanno diritto ad ulteriori dodici giorni di permessi complessivi, da fruire per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.</p>
<p><b>Articolo 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19</b></p>	<p>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e <b>privato accreditato</b>, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 22, in alternativa al congedo speciale di 15 giorni, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.</p> <p>Ai fini dell'accesso al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire nonché il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.</p> <p>L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze ai Ministeri competenti. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.</p> <p><b>Permessi per i sindaci</b></p> <p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore.</p>
<p><b>Articolo 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b></p>	<p>Ai lavoratori sottoposti alle misure della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, co. 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020) spetta il trattamento economico di malattia.</p> <p>Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>Con riferimento a tali periodi, il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria (art. 1, co. 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020).</p>

	<p>Sono comunque considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore del DL in esame, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p> <p>A tale proposito, viene stanziato un limite di spesa a carico dello Stato che viene monitorato dagli enti previdenziali.</p> <p>Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p> <p>Fino al 30 aprile 2020, in presenza di lavoratori, sia del settore privato che pubblico, in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, Legge n. 104/1002)</li> <li>• nonché di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, co. 1, Legge n. 104/1992)</li> </ul> <p>il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, ai fini del trattamento spettante, al ricovero ospedaliero.</p>
<p><b>Articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b></p>	<p>Viene previsto il riconoscimento di un'indennità <b>per il mese di marzo 2020</b> pari a 600 euro ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020;</li> <li>- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020;</li> </ul> <p>iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Per il percettore, tale indennità non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>L'indennità, previa presentazione di domanda di cui si resta in attesa del modulo e relative istruzioni, è erogata dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministeri competenti.</p> <p>Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.</p> <p>Essa pertanto non subirà alcuna ritenuta alla fonte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o Mod. Redditi.</p>
<p><b>Articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</b></p>	<p>E' prevista un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (quali CD/CM e Artigiani e commercianti) ad esclusione della gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>L'indennità, previa presentazione di domanda di cui si resta in attesa del modulo e relative istruzioni, è erogata dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>

	<p>Il limite di spesa complessivo previsto per l'anno 2020 è pari 2.160 milioni; in caso di scostamento non sono adottati altri provvedimenti concessori. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Essa pertanto non subirà alcuna ritenuta alla fonte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o Mod. Redditi.</p>
<p><b>Articolo 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b></p>	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il <b>1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione</b>, che non siano titolari né di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità <b>per il mese di marzo pari a 600 euro</b>. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stabilito per l'anno 2020. L'INPS provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministeri competenti. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Essa pertanto non subirà alcuna ritenuta alla fonte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o Mod. Redditi.</p>
<p><b>Articolo 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo</b></p>	<p>Per il mese di marzo, l'INPS eroga, su richiesta ed entro i limiti di spesa, l'indennità di 600 € in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione che abbiano effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo. All'INPS è demandato il monitoraggio della spesa. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Essa pertanto non subirà alcuna ritenuta alla fonte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o Mod. Redditi.</p>
<p><b>Articolo 31- Incumulabilità tra indennità</b></p>	<p>Le indennità spettanti ai Cococo e titolari di P.IVA (art.27), ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (art.28), ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali (art.29), ai lavoratori del settore agricolo (art.29) e ai lavoratori dello spettacolo (art.38), non sono tra esse cumulabili e <b>non</b> sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (DL n.4/2019)</p>
<p><b>Articolo 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020</b></p>	<p>Posticipato al 1/6/2020 il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e le figure equiparate (compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. Il posticipo del termine è ammesso solo per le domande non già presentate in competenza 2019.</p>
<p><b>Articolo 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL</b></p>	<p>Ampliati a 120 giorni (rispetto a 68 giorni) il termine entro il quale presentare la domanda di NASpl o di DISCOLL per gli eventi di cessazione dell'attività lavorativa ricadenti nell'arco temporale 1/1/2020 - 31/12/2020. Per le domande presentate oltre il termine di 68 giorni, la prestazione decorre dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono inoltre ampliati di 60 giorni (per complessivi 90 giorni) i termini:</p>

	<p>- per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità; entro cui comunicare all'INPS instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di attività autonoma o di impresa individuale con reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale.</p>
<b>Articolo 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</b>	A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL sono sospesi di diritto.
<b>Articolo 35 - Disposizioni in materia di terzo settore</b>	Viene esteso il termine previsto per ONLUS, ODV, APS, per l'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni previste dal codice del terzo settore. Il nuovo termine è il 31/10/2020. Per tali enti, regolarmente iscritti ai relativi registri, viene anche esteso il termine per l'approvazione del bilancio portandolo al 31/10/2020 (a condizione che il termine ordinario di approvazione ricada nel periodo di emergenza sanitaria). Analogamente a quanto sopra, anche per le imprese sociali viene esteso al 31/10/2020, il termine per adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/2017.
<b>Articolo 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici</b>	Per i rapporti di lavoro domestico i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sono sospesi dal 23/2/2020 al 31/5/2020. La ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. I contributi e i premi già versati non saranno rimborsati. I termini prescrizionali sono sospesi dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione. Il decorso dei termini prescrizionali è interrotto nel corso del periodo di sospensione ed è differito alla fine del periodo di sospensione.
<b>Articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo</b>	Per il mese di marzo, l'INPS eroga, su richiesta ed entro i limiti di spesa, l'indennità di 600 € in favore dei lavoratori iscritti al FPLS. I requisiti richiesti sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>- non essere titolari di pensione;</li> <li>- aver maturato almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al FPLS;</li> <li>- reddito non superiore a 50.000 euro;</li> </ul> All'INPS è demandato il monitoraggio della spesa. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Essa pertanto non subirà alcuna ritenuta alla fonte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o Mod. Redditi.
<b>Articolo 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile</b>	<p><i>La disposizione prevede per determinate categorie di lavoratori diritti o priorità allo smart working</i></p> <p><b>1) Diritto allo smart working</b> Fino al 30 aprile 2020 determinate categorie di lavoratori hanno <b>un diritto</b> a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Tale diritto è a favore di:</p>

	<p>a) <b>Lavoratori dipendenti disabili</b> di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (minorazione grave, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione).</p> <p>b) Lavoratori che abbiano <b>nel proprio nucleo familiare</b> una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (minorazione grave, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione).</p> <p>Tale diritto, però, è attivabile solo nel caso in cui la prestazione di lavoro in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta dal lavoratore in sede.</p> <p>A queste condizioni, pertanto, il datore di lavoro ha il dovere di concedere la prestazione in lavoro agile alle suddette categorie di lavoratori</p> <p style="text-align: center;"><b>2) Priorità nell'accoglimento dello Smart working</b></p> <p>Altre categorie di lavoratori non hanno un vero e proprio diritto ma una priorità nell'essere scelti.</p> <p>Tale prerogativa è a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori del settore privato affetti da gravi e <b>comprovate</b> patologie con ridotta capacità lavorativa</li> </ul> <p>A questa categoria di lavoratori è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</p> <p>Il datore di lavoro non ha pertanto, in assoluto, il dovere di concedere la prestazione in lavoro agile. Tuttavia, ove questi decidesse di attivare lo smart working nella propria azienda (o ramo produttivo) ha il dovere di accogliere prioritariamente le istanze in tal senso formulate dalla suddetta categoria di lavoratori.</p>
<p><b>Articolo 40 - Sospensione delle misure di condizionalità</b></p>	<p>Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche sono sospese, per 2 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la fruizione dei benefici economici, le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza;</li> <li>- le misure di condizionalità previste per i percettori di NASpl, di DIS COLL e dei trattamenti di integrazione salariale;</li> <li>- i termini di convocazione dei Centri per l'impiego alla partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, c. 3, lettera a, D.lgs. n. 150/2015);</li> <li>- all'obbligo di assunzione di disabili (art. 7, L. n. 68/1999);</li> </ul> <p>le procedure di avviamento e di selezione di cui all'art. 16 L. n. 56/1987.</p>
<p><b>Articolo 41 - Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e</b></p>	<p>Sospese fino al 1/6/2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.</p> <p>Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali sono concesse dai Commissari dei rispettivi fondi, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.</p>



<p><b>ricostituzione</b></p>	<p>Sino al 1/6/2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.</p>
<p><b>Articolo 42 - Disposizioni INAIL</b></p>	<p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL sono sospesi di diritto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono, inoltre sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail (art.83 del DPR n.1124/65) previsti che scadano nel suddetto periodo. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.</p> <p><b>Infortunio sul lavoro da Coronavirus</b></p> <p>Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) <b>in occasione di lavoro</b>, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti DM 27 febbraio 2019).</p>
<p><b>Articolo 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari</b></p>	<p>Vengono previsti finanziamenti alle imprese, tramite Invitalia, da parte di Inail per l'acquisto di DPI ed altri strumenti di protezione individuale</p>
<p><b>Articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b></p>	<p>Viene prevista l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento, nei limiti di spesa, di un'indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;</li> <li>- e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 20.000€.</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo per il reddito di ultima istanza.</p> <p>Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.</p>



<p><b>Articolo 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</b></p>	<p>Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.</p> <p>Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p><b>Articolo 46 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti</b></p>	<p>L'articolo riguarda sia i licenziamenti collettivi che i licenziamenti individuali.</p> <p>Con riferimento ai licenziamenti collettivi vi sono due importanti ripercussioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223) per 60 giorni;</li> <li>b) Vengono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (quindi dal 24 febbraio 2020) per i successivi 60 giorni.</li> </ul> <p>Viene pertanto precluso sia l'avvio che la conclusione di procedure in corso (avviate dopo il 24 febbraio u.s.) a prescindere da qualsiasi connessione tra la procedura e la situazione emergenziale legata al Covid-19.</p> <p>Non vi sarà nessun impatto per le procedure avviate sino al 23 febbraio 2020 compreso.</p> <p>Con riferimento ai licenziamenti individuali il datore di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sino alla scadenza dei 60 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>Viene precluso sia l'avvio che la conclusione di procedure già in corso (si pensi al caso di procedura presso l'Ispettorato).</p>

### 3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III)

<p><b>Articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI</b></p>	<p>In relazione all'emergenza epidemiologica, sono disposti ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione ex art. 25, D.L. n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificata in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo.</p> <p>Per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020, lo stato fornisce una garanzia gratuita per prestiti fino a 5 milioni di euro (in luogo dei 2,5 milioni di euro ordinariamente consentiti) volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto di specifiche garanzie e limiti.</p> <p>Sinteticamente, le misure previste per il predetto periodo di 9 mesi sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;</li> </ul>
--	---

- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il soggetto finanziatore conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare al massimo fino all'80% la garanzia del F.do sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali. A tal riguardo è altresì prevista la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore (anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento);
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista normativamente o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- la valutazione per l'accesso al Fondo condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia (escludendo, di fatto, la valutazione del modulo "andamentale");
- l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- La sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Per il medesimo periodo di 9 mesi sono previste misure orientate al supporto per specifici settori e per le imprese direttamente colpite dalla situazione emergenziale:

- settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari: la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del F.do, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti (segnatamente, durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro);
- imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia: la possibilità di accrescere del 50% lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a tali soggetti. la crescita del portafoglio garantito potrà essere incrementata di un ulteriore 20% laddove intervengano ulteriori garanti (come le Sezioni speciali di Regioni, Amministrazioni e Cassa depositi e prestiti S.p.A. - CDP e/o i confidi);
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19: l'avvio di una linea per la liquidità immediata (nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione. La condizione di

	<p>danneggiamento deve essere riportata in una dichiarazione autocertificata ex art. 47, DPR n. 445/2000.</p> <p><i>Tutte le misure sopra sintetizzate, sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA.</i></p> <p><i>Sono poi previste disposizioni strutturali, quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali (finora riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.). Le modalità rimangono quelle ordinarie;</i></li> <li>- <i>estendere l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio, ivi ricompresi i portafogli di minibond;</i></li> <li>- <i>estendere la garanzia gratuita al 80% del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (purché classificabili come PMI);</i></li> <li>- <i>innalzare a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito.</i></li> </ul> <p><i>È poi prevista la possibilità, per i Ministeri competenti (MEF/MISE), di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, oltre ad un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia nell'ipotesi in cui lo "Temporary Framework Covid 19", previsto a livello comunitario, consenta di incrementarle oltre l'attuale limite dell'80%.</i></p> <p><i>La disposizione in commento, infine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rifinanzia il Fondo centrale di garanzia PMI per un importo di 1,5 milioni di euro;</i></li> <li>- <i>destina 80 milioni di euro all'ISMEA per le misure di garanzia al comparto agricoltura e pesca.</i></li> </ul>
<p><b>Articolo 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB</b></p>	<p>Al fine di prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi annui e le altre somme corrisposte da tali soggetti all'Organismo per la tenuta degli elenchi dei Confidi (art. 112-bis, D.Lgs. n. 385/1993), ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, sono deducibili dai contributi obbligatori dello 0,5 per mille sulle garanzie annualmente concesse (art. 13, c. 22, D.L. n. 269/2003);</li> <li>- in quanto la natura giuridica dell'Organismo per la tenuta degli elenchi dei Confidi è la medesima di quello degli Agenti e Mediatori Creditizi, risultano applicabili le più favorevoli norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.</li> </ul>

<p><b>Articolo 53 – Misure per il credito all’esportazione</b></p>	<p>Per l’anno 2020, al fine di sostenere le imprese del comparto turistico ed in coerenza con il recente “Piano straordinario per il Made in Italy”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà rilasciare la garanzia dello Stato a favore di SACE S.p.A. (art. 6, c. 9-bis, D.L. n. 269/2003).</p> <p>La disposizione in commento delinea la procedura per il rilascio della predetta garanzia nel settore crocieristico e per commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto in analisi;</li> <li>- fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.</li> </ul>
<p><b>Articolo 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”</b></p>	<p>Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Legge n. 244 del 24/12/2007) prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.</p> <p>L’articolo in commento estende la possibilità di accedere a tale fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge,</li> <li>- a lavoratori autonomi e liberi professionisti</li> <li>- che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. <p>Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p> </li></ul>
<p><b>Articolo 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese</b></p>	<p>Una norma originariamente volta a promuovere la crescita dell’Italia meridionale, viene estesa a tutto il territorio con rilevanti aggiornamenti normativi.</p> <p>Scopo della disposizione è incentivare la cessione di crediti (sia commerciali che di finanziamento) deteriorati entro il 31/12/2020. A seguito della cessione dei crediti viene concessa la possibilità di “trasformare” in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali non ancora utilizzate, e l’ACE non ancora dedotta o fruita come credito d’imposta, alla data di cessione del credito. Le perdite fiscali sono determinate senza tenere conto delle eventuali limitazioni per i soggetti che operano in un regime di parziale esenzione dei redditi.</p> <p>Per debitore inadempiente s’intende colui che è in ritardo nel pagamento per oltre novanta giorni dalla scadenza pattuita.</p> <p>Dalla disposizione sono escluse le cessioni di crediti tra soggetti legati tra loro da rapporti di controllo (diretto o indiretto) ai sensi dell’art. 2359 c.c.</p> <p>La trasformazione in credito d’imposta delle DTA è assoggettata alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 20% dei crediti deteriorati ceduti rappresenta il limite massimo delle DTA “convertibili”,</li> <li>- i crediti ceduti (ai fini della agevolazione) rilevano fino a 2 miliardi di euro di valore nominale,</li> </ul>

	<p>quindi se vendono ceduti 100 mila euro di crediti, 20 mila rappresenta il limite delle DTA trasformabili in credito d'imposta.</p> <p>La trasformazione delle DTA può aver luogo anche nel caso in cui le DTA non siano state iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene al momento della cessione del credito. Con la trasformazione in credito d'imposta viene inibito l'utilizzo delle perdite fiscali e quello dell'ACE.</p> <p>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione, ceduto o chiesto a rimborso.</p> <p>La trasformazione delle DTA deve essere optata entro il termine di versamento del saldo dell'esercizio precedente o entro l'esercizio in cui è avvenuta la cessione del credito. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello della cessione.</p> <p>Sono escluse dalla agevolazione le società in dissesto o in stato di insolvenza.</p>
<p><b>Articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19</b></p>	<p>La disposizione prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta, a livello comunitario, come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.</p> <p>Facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, la moratoria può essere attuata nei confronti delle microimprese e piccole e medie imprese italiane che al 17 marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti, le misure di sostegno previste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impossibilità di revoca degli importi (in tutto o in parte utilizzati) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020;</li> <li>- la proroga dei contratti e relativi elementi accessori (garanzie), per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020. La proroga è automatica ed alle medesime condizioni;</li> <li>- la rischedulazione, sulla base di un accordo tra le parti, del pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 o, in ogni caso, la sospensione delle stesse almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Viene riconosciuta la facoltà per le imprese di richiedere la sospensione esclusiva dei rimborsi in conto capitale.</li> </ul> <p>Per poter fruire delle misure previste, le imprese dovranno trasmettere specifica comunicazione all'istituto creditizio, allegandovi un'autocertificazione (ex art. 47, DPR n. 445/2000) nella quale si dichiara di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. A tal riguardo, sono escluse dall'applicazione della presente disposizione, le microimprese e PMI le cui esposizioni debitorie, al 17 marzo 2020, sono classificate come</p>

	<p>esposizione creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.</p>
<p><b>Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b></p>	<p>Possono essere assistite da garanzia dello Stato, in relazione alle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operano in settori definiti con specifico Decreto del MEF/MISE; e</li> <li>- non hanno accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI (art. 2, c. 100, lett. a, L. n. 662/1996).</li> </ul> <p>La predetta garanzia dello Stato verrà rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta e sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a prima domanda e orientata a parametri di mercato;</li> <li>- esplicita, incondizionata e irrevocabile; e</li> <li>- conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.</li> </ul> <p>Gli ulteriori criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, nonché la specifica procedura di escussione, verranno stabiliti nel predetto Decreto MEF/MISE. Tale D.M. non è al momento disponibile e il decreto in analisi non riporta alcuna indicazione temporale per l'emanazione dello stesso.</p>

#### 4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV)

<p><b>Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti</b></p>	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p> <p>Stando al tenore letterale della norma, che non si riferisce genericamente ai termini di versamento dell'intera delega unificata ma ai «versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni», potrebbero rimanere esclusi – e quindi dovuti alla data del 16 marzo – i versamenti riscossi mediante delega unificata ma destinati ad enti/casse di natura privatistica (es. Enti bilaterali, Casse, ecc.). Al riguardo, essendo comunque queste somme riscosse attraverso la Pubblica Amministrazione si potrebbe ritenere che possano rientrare nella proroga fino al 20 marzo. È comunque auspicabile che gli enti/casse stessi provvedano tempestivamente a ritenere comunque nei termini anche quelli effettuati fino al 20 marzo.</p>
--	--

<p><b>Articolo 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</b></p>	<p>A titolo di misura fiscale a sostegno della liquidità delle imprese, il Governo ha esteso la disciplina della sospensione di alcuni debiti in scadenza, già disposta dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 a favore del settore turismo.</p> <p>La sospensione del D.L. n. 9/2020 - riguardante il settore turismo - opera fino al 30/4/2020 e riguarda il versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato che tali soggetti operano in qualità di sostituti di imposta. Si rileva che la sospensione riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute che i datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta devono comunque continuare a operare nei confronti dei lavoratori;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> <p>Con riferimento ai Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata non si segnalano adempimenti e versamenti in scadenza ai fini previdenziali, nel periodo oggetto di sospensione.</p> <p>I settori che possono accedere alla sospensione, oltre a quelli già individuati dal DL 9 (imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator) sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</li> <li>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</li> <li>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</li> <li>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</li> <li>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</li> <li>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</li> <li>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</li> <li>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</li> <li>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</li> <li>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</li> <li>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</li> </ol>
--	---



	<p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p> <p>Per la sola scadenza di marzo, i soggetti danneggiati (operanti nei settori economici ritenuti maggiormente colpiti dall'emergenza, di cui alla tabella soprariportata) possono fruire di un ambito di sospensione più ampio: i debiti che possono non essere versati alla scadenza del 20/3/2020 (ed essere versati successivamente) non sono solo le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e i contributi e premi, ma anche quelli relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. In estrema sintesi, solo per la scadenza di marzo, la sospensione riguarda ritenute, contributi e Iva.</p> <p>Per il mese successivo, ossia con riferimento alla scadenza del 16/4/2020, la sospensione riguarderà esclusivamente ritenute alla fonte e contributi. Si ricorda che la sospensione del D.L. n. 9/2020 scade il 30/4/2020.</p> <p>In generale, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, coi seguenti criteri:</p> <p>a) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;</p> <p>b) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p><b>Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</b></p>	<p>Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, in via generale, sono sospesi gli <u>adempimenti tributari</u> che scadono nel periodo compreso tra l'8/3 e il 31/5/2020.</p> <p>Non vengono sospesi, con la suddetta norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i versamenti tributari (cfr. specifica regolamentazione);</li> <li>• l'obbligo, per il sostituto di imposta, di effettuare le ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'Irpef all'atto della corresponsione dei redditi ai sostituiti.</li> </ul> <p>Con riferimento ai Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata non si segnalano adempimenti e versamenti con riferimento alla contribuzione corrente in scadenza nel periodo tra 08/03/2020 e il 31/03/2020.</p>



Sono espressamente esclusi dal differimento in commento gli adempimenti connessi all'assistenza fiscale da modello 730, per i quali rimangono fermi i termini dettati dall'art. 1 del D.L. n. 9/2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/6/2020 senza applicazione di sanzioni.

È quindi confermata al 31/3/2020 la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e la consegna ai contribuenti della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi 2019, in quanto i dati sono necessari per l'elaborazione della dichiarazione precompilata secondo lo stringente calendario già fissato.

In considerazione delle specifiche esclusioni sopra riportate, non si segnalano adempimenti tributari differibili da parte dei sostituti di imposta per effetto della disposizione.

Inoltre, è prevista un'ulteriore misura destinata a tutelare la liquidità di imprese e professionisti operanti in forma individuale o associata che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
- nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Per questa categoria vengono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, se della seguente natura:

- a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale su redditi di lavoro dipendente e assimilato che i menzionati soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e categorie assimilate (es. co.co.co.);
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il beneficio è coincidente con quello previsto per i settori danneggiati (settori per cui non operano limitazioni in ordine a ricavi e compensi) ma opera, anche per ritenute alla fonte e contributi e non solo per Iva, per il solo mese di marzo.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto già prevista per le piccole imprese e professionisti, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Di fatto si tratta delle Province più colpite dal Coronavirus, che alla data 14 marzo presentavano un rapporto tra casi totali Covid-19 e popolazione superiore a 200 per 100 mila abitanti.

Pertanto, per tali soggetti la sospensione dei versamenti dell'IVA che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 riguarda anche i soggetti con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro.

Per tali soggetti, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero

	<p>massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Un'ulteriore misura agevolativa riguarda i soggetti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;</li> <li>• e ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019.</li> </ul> <p>In particolare, la misura riguarda i lavoratori autonomi, anche occasionali, e soggetti equiparati, nonché agenti e rappresentanti e categorie equiparate: la norma dispone infatti che compensi e provvigioni percepiti tra il 17/3 e il 31/3/2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/73 da parte del sostituto d'imposta.</p> <p>La norma si rende applicabile solo se, nel corso dello scorso mese di febbraio, i soggetti di cui sopra non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>I contribuenti che intendono avvalersi dell'opzione devono produrre al sostituto di imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e in cui sia citata espressamente la disposizione in commento.</p> <p>Applicare tale opzione comporta per il contribuente l'obbligo di versare autonomamente l'ammontare delle ritenute d'acconto non subite ad opera del sostituto. Il versamento delle ritenute non subite all'atto dell'incasso dei ricavi o compensi percepiti dal 17 al 31/3/2020 andrà disposto direttamente dal contribuente entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o ratealmente - massimo 5 rate mensili di pari importo - a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><b>Articolo 63 - Premio ai lavoratori dipendenti</b></p>	<p>Ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che siano titolari di redditi di lavoro dipendente;</li> <li>- con reddito complessivo 2019 da lavoro di importo non superiore a 40.000 euro;</li> <li>- che nel corso del mese di marzo 2020 abbiano svolto l'attività di lavoro nella propria sede di lavoro;</li> </ul> <p>spetta un premio di 100 euro.</p> <p>Tale importo non concorre alla formazione del reddito ed è da riportare al numero di giorni di lavoro svolto nella sede di lavoro nel corso del predetto mese.</p> <p>I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>L'incentivo anticipato ai dipendenti è recuperato dai datori di lavoro/sostituti d'imposta in F24, tramite compensazione coi debiti da versare.</p>
<p><b>Articolo 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b></p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione è riconosciuto, per il 2020, un credito d'imposta sulle spese sostenute per sanificare gli impianti e gli strumenti di lavoro (prevista dal DPCM 11/3/2020 e dal Protocollo condiviso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), allo scopo di contenere il contagio del virus COVID-19.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle suddette spese, fino a un massimo di 20.000 euro, ma fino all'esaurimento delle risorse</p>

	<p>assegnate pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa.</p>
<p><b>Articolo 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi</b></p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta <b>non si applica</b> ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e <b>cioè quelli per cui è consentito tenere aperto</b> ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<p><b>Articolo 66 - Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p>	<p>Sono previste agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, spetta una detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro;</li> <li>- le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa (si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133);</li> <li>- ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</li> </ul>
<p><b>Articolo 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</b></p>	<p>Sospesi sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione e controllo (salvo quanto previsto per la liquidazione delle imposte ed il controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici delle Entrate. Sono, altresì, sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello. Tuttavia, per gli interPELLI presentati nel periodo di sospensione, i termini per la risposta nonché per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente in via telematica, attraverso l'impiego della PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, mediante l'invio di posta alla casella <a href="mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it">div.contr.interpello@agenziaentrate.it</a>. Viene, inoltre, sospeso il termine di 30 giorni per la regolarizzazione delle istanze di interpello.</li> <li>• le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria;</li> <li>• i termini previsti per il regime di "adempimento collaborativo" di cui all'articolo 7, comma 2, del Dlgs. 128/2015;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis del D.L.50/2017) finalizzata alla definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione in Italia di gruppi multinazionali;</li> <li>• i termini per l'applicazione di procedure finalizzate ad accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art.31-ter del D.P.R. 600/1973);</li> <li>• i termini relativi le procedure del "Patent box" (L.190/2014).</li> </ul> <p>La norma conclude prevedendo, in generale, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Dlgs.159/2015 che prevede una proroga di due anni dei termini di accertamento.</p>
<p><b>Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b></p>	<p>Sono sospesi alcuni termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 e relativi alle entrate tributarie e non tributarie.</p> <p>Si tratta, in particolare, dei pagamenti "derivanti":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;</li> <li>• dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);</li> <li>• dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30 del DL 78/2010);</li> <li>• dagli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane;</li> <li>• dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;</li> <li>• dagli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali.</li> </ul> <p>I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in "unica soluzione" entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione); Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.</p> <p>Nessuna proroga, invece, per gli atti "diversi" da quelli su elencati. Restano così fuori dalla sospensione dei pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 le comunicazioni riguardanti la liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o il controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73), in pratica gli <u>avvisi bonari</u>, ma anche gli avvisi di accertamento in tema di registro così come gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta. A quanto pare, restano fuori dalla sospensione anche le rate da dilazione dei ruoli ex articolo 19 del DPR 602/1973 in quanto nella norma non si fa alcun riferimento alle stesse. Altra problematica rimasta riguarda l'accertamento con adesione; infatti, se la sottoscrizione dell'adesione è già avvenuta e si intende provvedere al pagamento, non vi è sospensione.</p> <p>E' differito, invece, al 31 maggio il termine di versamento della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".</p> <p>Aspetto che ha destato non pochi mal di pancia agli addetti ai lavori è l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Dlgs.159/2015. Norma sconosciuta ai più ma che porta con sé rilevanti effetti.</p> <p>Il citato articolo 12 dispone, infatti, al comma 2 che:</p> <p>"2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e</p>

	<p>dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". Conseguentemente, a fronte di una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio per alcune tipologie di versamenti, l'Erario potrà avere più tempo ossia "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione" per poter porre in essere la sua attività accertatrice. Dunque, l'Agenzia delle Entrate potrà beneficiare di più tempo, ossia fino al 31.12.2022 per effettuare i controlli sui modelli dichiarativi relativi al 2015 (ma non solo, potrebbe essere interessata anche l'annualità 2014 in caso di omessa dichiarazione).</p> <p>La proroga biennale dovrebbe operare anche per gli accertamenti in tema di fiscalità locale in scadenza a fine anno, trattandosi anche in questo caso di enti impositori. Per fornire precisazioni sul punto, si ritiene sia necessario attendere indicazioni più precise circa l'interpretazione di questa norma.</p>
<p><b>Articolo 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi</b></p>	<p>I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi e cioè Proroga gare scommesse e Bingo, Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, <b>Registro unico degli operatori del gioco pubblico</b></p> <p>Per il bingo inoltre viene stabilito che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività".</p> <p>Il termine del 30 aprile, entro cui effettuare il versamento del PREU dovuto sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett.a) e b) TULPS (rispettivamente New Slot e VLT) e del canone di concessione, è prorogato al 29 maggio 2020. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione (entro il 29/5) o in rate mensili di pari importo, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La prima rata deve essere versata entro il 29/5/2020, l'ultima entro il 31/12/2020.</p> <p>Il canone dovuto per la concessione delle sale bingo è sospeso a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di chiusura dell'attività.</p> <p>Sono prorogati di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il termine del 31/12/2020 (di cui all'art. 1, c. 727. L. 160/2019) entro cui l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto indire la gara per l'affidamento delle concessioni in materia di apparecchi da divertimenti e intrattenimento e gioco a distanza;</li> <li>- I termini del 30/6/2020 e del 30/09/2020 (di cui all'art. 24, D.L. 124/2019), entro cui l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto indire le gare per l'attribuzione delle concessioni, rispettivamente, delle scommesse e del gioco del Bingo, sono prorogate di sei mesi;</li> <li>- I termini (di cui all'art. 25, D.L. 124/2019) entro cui sostituire gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, l.a) "New Slot";</li> <li>- I termini (di cui all'art. 27, D.L. 124/2019) per l'iscrizione presso il "Registro unico degli operatori del gioco pubblico".)</li> </ul>

<b>Articolo 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni</b>	Con decreto del Ministro dell'economia sono previste forme di "menzione" per i contribuenti che rinunciano ad una o più delle sospensioni di versamenti previste, dandone comunicazione al MEF.
--	---

## 5. Ulteriori disposizioni (Titolo V)

<b>Articolo 72 - Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese</b>	<p>Istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:</p> <p>a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione;</p> <p>b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e da ICE;</p> <p>c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, Dlgs 165/2001) mediante la stipula di apposite convenzioni;</p> <p>d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi nell'ambito del "Mediocredito centrale, fondo a carattere rotativo" destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi extra-UE e alle imprese di promozione commerciale all'estero del settore turistico (DL. 251/1981, conv. Legge 394/1981).</p> <p>I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).</p> <p>Vista l'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese, agli interventi di cui sopra e a quelli previsti nell'ambito del "Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia" (art. 30, DL. 33/2014, conv. Legge 164/2014), si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" (art. 63, Dlgs 50/2016);</p> <p>b) il Ministero degli affari esteri e ICE, possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.</p>
--	--

<p><b>Articolo 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali</b></p>	<p>Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le associazioni private anche non riconosciute potranno riunirsi in modalità videoconferenza a condizione che vengano garantite trasparenza e tracciabilità dei partecipanti. La stessa disposizione trova applicazione per i consigli e le giunte comunali delle province e delle città metropolitane.</p>
<p><b>Art. 75 - Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese</b></p>	<p>Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici (Dlgs 50/2016), le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, Dlgs 50/2016), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.</p> <p>Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Dlgs 159/2011. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi; gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione; l'implementazione dei sistemi informativi deve prevedere, qualora possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste.</p>
<p><b>Articolo 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19</b></p>	<p>Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica. Con DPCM sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi, fermo restando che gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019, sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento.</p>



<p><b>Articolo 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca</b></p>	<p>Viene elevata dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese agricole che hanno diritto ai contributi previsti dalla politica agricola comune (PAC).</p> <p>Viene inoltre istituito un fondo di 100 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il fondo è un contributo de minimis, e copre integralmente gli interessi passivi su mutui destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali saranno definite le modalità operative.</p> <p>Viene istituito un ulteriore fondo di 50 milioni per la distribuzione delle derrate alimentari al fine di evitarne la distruzione.</p>
<p><b>Articolo 82 - Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche</b></p>	<p>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi; inoltre soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali;</li> <li>- le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, inoltre, essendo imprese di pubblica utilità, assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.</li> </ul>
<p><b>Articolo 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare</b></p>	<p>Previsto il rinvio d'ufficio, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo 9 marzo -15 aprile 2020, a data successiva al 15 aprile 2020. Per lo stesso periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono, pertanto, "sospesi" i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Si intendono altresì sospesi, per il suddetto periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del Dlgs. 546/92.</p> <p>Tuttavia, le suddette disposizioni non operano in alcune specifiche casistiche (ad esempio, cause di competenza del tribunale per i minorenni, procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti che presentano carattere di urgenza ecc..). Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.</p>



	<p>Gli uffici giudiziari sono, in ogni caso, autorizzati all'utilizzo di sistemi di comunicazione telematiche per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti. Inoltre, dal 9 marzo al 15 aprile sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (Dlgs. 28/2010), nei procedimenti di negoziazione assistita (D.L.132/2014) nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.</p>
<p><b>Articolo 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</b></p>	<p>Al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.</p> <p>non è contemplato un rimborso in denaro per i biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, ma un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da fruire entro un anno dall'emissione.</p> <p>La persona interessata avrà 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Decreto legge del 17 marzo 2020 per presentare istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.</p> <p>Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dovrà procedere all'emissione del voucher.</p>
<p><b>Articolo 90 - Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura</b></p>	<p>Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID19, la quota di "Compenso per copia privata" (art. 71-octies, comma 3-bis, L. 633/1941) dei compensi incassati nell'anno 2019, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. Con decreto del Mibact e del Mef, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative.</p>
<p><b>Articolo 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone</b></p>	<p>Si tratta di misure a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone e prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico.</p> <p>Il comma 4 prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del DLgs.n. 285/1992 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo</p>
<p><b>Articolo 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea</b></p>	<p>Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.</p> <p>Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati</p>

	<p>o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; sono tali:</p> <p>a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;</p> <p>b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.</p> <p>È prevista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse presenti nel fondo.</p> <p>Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo, nonché la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione dello stesso contributo.</p>
<p><b>Articolo 95 - Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo</b></p>	<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.</p>
<p><b>Articolo 96 - Indennità collaboratori sportivi</b></p>	<p>Il riconoscimento di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore degli iscritti alla gestione separata INPS, viene esteso anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del DPR n.917/1986, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le modalità di presentazione delle domande dovranno essere definite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposito DM.</p>
<p><b>Articolo 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</b></p>	<p><b>TAX CREDIT PUBBLICITA'</b></p> <p>Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la norma prevede che il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis, D.L. 50/2017) sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti destinatari, nella misura unica del 30 % del valore degli investimenti effettuati e non entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali.</p> <p>Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del</p>

	<p>Consiglio dei ministri 16/05/2018, n. 90. Tuttavia, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, per il 2020 i termini per presentare la comunicazione telematica di cui all'articolo 5 del predetto DPCM sono compresi nel periodo tra il 1° ed il 30 Settembre 2020, con un differimento di 6 mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le eventuali comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 Marzo 2020.</p> <p><b>TAX CREDIT EDITORIA</b>          In riferimento al credito d'imposta a favore degli esercenti commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, per il periodo d'imposta 2020 vengono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un innalzamento del tax credit spettante a 4.000 euro (resta fermo l'importo di 2.000 euro per il 2019)</li> <li>- l'estensione dell'ambito soggettivo anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita</li> <li>- la parametrizzazione agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali</li> </ul>
<p><b>Articolo 102 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</b></p>	<p>Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità.</p>
<p><b>Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b></p>	<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, <u>non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.</u></p> <p><b>Possiamo ritenere che rientrano in casistica i procedimenti legati al SUAP o ad altra PA interessata da procedimento amministrativo</b></p> <p>Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p> <p><b>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"</b></p>

<p><b>Articolo 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento</b></p>	<p>Al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, sia in formato cartaceo che elettronico, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020.</p> <p>La predetta proroga della validità non ha valenza in caso di espatrio. Tale previsione assume particolare rilevanza in caso di svolgimento all'estero di prestazioni lavorative. In tale caso, infatti, il documento d'identità scaduto non sarà considerato prorogato e, pertanto, sarà necessario che l'interessato proceda, antecedentemente alla partenza per lo Stato estero, alla richiesta ed ottenimento del nuovo documento di riconoscimento o di identità.</p>
<p><b>Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo</b></p>	<p>Viene esteso dal quarto grado di parentela o affinità al sesto grado, il limite entro il quale nelle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art.74 del D.lgs. n.276/03.</p>
<p><b>Articolo 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</b></p>	<p>Viene previsto che le SRL, SPA, SAPA e COOP e Mutue assicuratrici, anche in deroga ai disposti statutari, convocano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine dei 180 giorni rappresenta una facoltà e non preclude la possibilità di approvare il bilancio entro un minore termine. Si ritiene che per l'adozione del maggior termine non sia necessario apposita delibera da parte del Cda.</p> <p>Gli stessi soggetti, inoltre, possono "tenere" assemblee ordinarie e straordinarie utilizzando modalità elettroniche di espressione del voto e di partecipazione alle assemblee anche in deroga alle disposizioni statutarie purché in grado di garantire trasparenza dei partecipanti ed il diritto di voto.</p> <p>Per le SRL prevista la possibilità di esprimere il voto con consultazione per iscritto o consenso per iscritto anche in deroga alle disposizioni statutarie.</p> <p>Previste inoltre deroghe ai limiti normativi per le deleghe di rappresentanza per la partecipazione alle assemblee per società quotate, Banche popolari, banche di credito cooperativo, coop e mutue assicuratrici.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione alle assemblee convocate fino al 31/7/2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sanitaria.</p>
<p><b>Articolo 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili</b></p>	<p>Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari è differito al 30 giugno 2020.</p> <p>I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.</p>

<p><b>Articolo 108 - Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale</b></p>	<p>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento in misura ridotta delle contravvenzioni stradali (art. 202, comma 2, Dlgs. 285/1992) dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.</p>
<p><b>Articolo 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</b></p>	<p>Sono prorogati al 30 giugno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presentazione del MUD</li> <li>• La presentazione della comunicazione annuale relativa alle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato e delle quantità dei relativi rifiuti trattati</li> <li>• Il versamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali</li> <li>• I dati da inviare al Centro di Coordinamento RAEE relativi alle quantità di RAEE gestiti dagli impianti di trattamento e a quelle ricevute dai distributori.</li> </ul>

*fine documento*